

ENTI LOCALI



[Help -](#)  
[Pannello di controllo -](#)

Documenti archiviati
Documenti annotati
Ricerche Effettuate
Opere:

Ricerca » [D.L. 12-09-2013, n. 104](#)[Aggiungi all'archivio](#)

## » Leggi d'Italia

**D.L. 12-09-2013, n. 104**

» [Pagina principale](#)

» [Novità](#)

» [Utilità varie](#)

» [Legislazione](#)

### Giurisprudenza

» [Commenti](#)

» [Massime](#)

» [Sentenze Cassazione](#)

### » Dottrine

### Maximus

» [Massime Corte Costituzionale](#)

» [Sentenze Corte Costituzionale](#)

» [Formulari del Processo Civile](#)

» [Formulari del Processo Penale](#)

» [Enciclopedia del Diritto](#)

### Ricerche Multiple

» [Ricerca su tutte le opere](#)

### » Newsletter

CREDITS

← Documento →

Risultati



### D.L. 12-9-2013 n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.  
 Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2013, n. 214.

#### Art. 15 *Personale scolastico*

#### In vigore dal 12 novembre 2013

1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'[articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), fatto salvo quanto previsto in relazione all'[articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), come modificato dal presente articolo. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'[articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) e successive modificazioni. <sup>(52)</sup>

2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'[articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016." <sup>(52)</sup>

2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2. <sup>(53)</sup>

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'[articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'[articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#).<sup>(52)</sup>

3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'[articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e all'[ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997](#), sono unificate. Al citato comma 5 dell'[articolo 13 della legge n. 104 del 1992](#), le parole: ", nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato" sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.<sup>(53)</sup>

3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'[articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 giugno 2004, n. 143](#), e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.<sup>(53)</sup>

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'[articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#):
  - 1) il comma 13 è abrogato;
  - 2) al primo periodo del comma 15, le parole: "dei commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14";
  - 3) al secondo periodo del comma 15, le parole: "dai predetti commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14";
- b) il comma 15 dell'[articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#) è abrogato.

5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.<sup>(52)</sup>

6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'[articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente,

con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. <sup>(54)</sup>

7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6. <sup>(52)</sup>

8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.

9. Fermo restando quanto disposto dall'[articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia, o di permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, se già utilizzato in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(52)</sup>

9-bis. Il terzo periodo del comma 4-bis dell'[articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62](#), e successive modificazioni, è soppresso. <sup>(53)</sup>

10. Il Comitato di cui all'[articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso [articolo 64](#).

10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'[articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità". <sup>(55)</sup>

10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del comitato di cui all'[articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), sono adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. <sup>(55)</sup>

---

(52) Comma così modificato dalla *legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128*.

(53) Comma inserito dalla *legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128*.

(54) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128*.

(55) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128*.



---

← Documento →

Risultati

---